



Bruxelles, 4 maggio 2023
(OR. en)

9040/23

LIMITE

CORLX 462
CFSP/PESC 655
CSDP/PSDC 336
COPS 218
CSC 212

PROPOSTA

Origine:	Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, firmata da Stefano SANNINO, segretario generale
Data:	3 maggio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio sulle conseguenze dell'informazione fornita dalla Danimarca agli altri Stati membri secondo cui non intende più avvalersi dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca e che modifica la decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace e abroga la decisione (PESC) 2015/528, nonché la decisione 2014/401/PESC del Consiglio sul centro satellitare dell'Unione europea e che abroga l'azione comune 2001/555/PESC che istituisce un centro satellitare dell'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento HR(2023) 118.

All.: HR(2023) 118

HR(2023) 118
Limited

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA



Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio

del 3.5.2023

relativa a una decisione del Consiglio sulle conseguenze dell'informazione fornita dalla Danimarca agli altri Stati membri secondo cui non intende più avvalersi dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca e che modifica la decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace e abroga la decisione (PESC) 2015/528, nonché la decisione 2014/401/PESC del Consiglio sul centro satellitare dell'Unione europea e che abroga l'azione comune 2001/555/PESC che istituisce un centro satellitare dell'Unione europea

HR(2023) 118
Limited

HR(2023) 118
Limited

DECISIONE (PESC) 2023/... DEL CONSIGLIO

del gg.mm.2023

sulle conseguenze dell'informazione fornita dalla Danimarca agli altri Stati membri secondo cui non intende più avvalersi dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca e che modifica la decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace e abroga la decisione (PESC) 2015/528, nonché la decisione 2014/401/PESC del Consiglio sul centro satellitare dell'Unione europea e che abroga l'azione comune 2001/555/PESC che istituisce un centro satellitare dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, l'articolo 31, paragrafo 1, l'articolo 41, paragrafo 2, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il protocollo"), fino al 30 giugno 2022 la Danimarca non ha partecipato all'elaborazione, all'adozione o all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione basate sull'articolo 26, paragrafo 1, sull'articolo 42 e sugli articoli da 43 a 46 del trattato sull'Unione europea ("TUE") che hanno implicazioni nel settore della difesa. Fino alla stessa data, la Danimarca non ha contribuito al finanziamento di spese operative connesse con tali misure né ha messo a disposizione dell'Unione capacità militari.
- (2) Il 1° giugno 2022 si è tenuto in Danimarca un referendum sulla revoca della clausola di non partecipazione in materia di difesa di cui all'articolo 5 del protocollo.

HR(2023) 118

Limited

- (3) A norma dell'articolo 7 del protocollo, con lettera del ministro degli Affari esteri datata 20 giugno 2022, la Danimarca ha informato gli altri Stati membri che non intendeva più avvalersi dell'articolo 5 del protocollo a decorrere dal 1° luglio 2022.
- (4) A norma dell'articolo 7 del protocollo, a decorrere dal 1° luglio 2022 la Danimarca applica pienamente tutte le misure pertinenti in vigore a quel momento nell'ambito dell'Unione. e si trova nella stessa posizione degli altri Stati membri per quanto riguarda l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. A decorrere dalla stessa data la Danimarca si trova nella stessa posizione degli altri Stati membri per quanto riguarda il suo contributo al finanziamento delle spese connesse con tali misure e la messa a disposizione dell'Unione di capacità militari.
- (5) Di conseguenza, a decorrere dal 1° luglio 2022, la Danimarca applica le decisioni adottate dal Consiglio sulla base dei pertinenti articoli del titolo V, capo 2, TUE. Analogamente, a decorrere da tale data, la Danimarca applica le decisioni adottate dal comitato politico e di sicurezza a norma dell'articolo 38, terzo comma, TUE in merito al controllo politico e alla direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi di cui agli articoli 42 e 43 TUE che hanno implicazioni nel settore della difesa.
- (6) Al fine di garantire la certezza del diritto all'interno dell'Unione, è opportuno chiarire che tutti i riferimenti all'articolo 5 del protocollo contenuti nelle decisioni del Consiglio adottate a norma del titolo V, capo 2, TUE in vigore al 1° luglio 2022 hanno cessato di applicarsi a decorrere da tale data.
- (7) Per lo stesso motivo, è opportuno abrogare le pertinenti disposizioni contenute nelle decisioni del Consiglio adottate a norma del titolo V, capo 2, TUE in vigore al momento dell'adozione della presente decisione che attuano l'articolo 5 del protocollo n. 22.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A seguito dell'informazione fornita dalla Danimarca agli altri Stati membri secondo cui, a decorrere dal 1° luglio 2022, la Danimarca non intende più avvalersi dell'articolo 5 del protocollo:

- tutti i riferimenti alla posizione della Danimarca, basata sull'articolo 5 del protocollo, nelle decisioni adottate dal Consiglio a norma del titolo V, capo 2, TUE, cessano di applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2022;

HR(2023) 118

Limited

- tutti i riferimenti alla posizione della Danimarca, basata sull'articolo 5 del protocollo, nelle decisioni adottate dal comitato politico e di sicurezza a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, TUE in merito al controllo politico e alla direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi di cui agli articoli 42 e 43 TUE che hanno implicazioni nel settore della difesa, cessano di applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2022.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio¹ che istituisce uno strumento europeo per la pace e abroga la decisione (PESC) 2015/528 è così modificata:

- (1) all'articolo 5, il paragrafo 4 è soppresso;
- (2) all'articolo 26, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"Gli stanziamenti di pagamento della parte generale del bilancio destinata alle spese di supporto e di preparazione di operazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), sono coperti con i contributi degli Stati membri.";

- (3) all'articolo 45, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"I costi comuni delle esercitazioni dell'Unione sono finanziati tramite lo strumento, secondo regole e procedure analoghe a quelle relative alle operazioni cui contribuiscono tutti gli Stati membri.";

- (4) all'articolo 52, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"Se si decide che lo strumento deve conservare il materiale finanziato in comune per un'operazione, gli Stati membri contributori possono chiedere una compensazione finanziaria agli altri Stati membri. Su proposta dell'amministratore delle operazioni, il comitato prende le decisioni appropriate."

¹ GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14.

HR(2023) 118

Limited

Articolo 3

La decisione 2014/401/PESC del Consiglio² sul centro satellitare dell'Unione europea e che abroga l'azione comune 2001/555/PESC che istituisce un centro satellitare dell'Unione europea è così modificata:

(1) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"Le entrate del SATCEN sono costituite dai contributi degli Stati membri determinati sulla base del reddito nazionale lordo, dai pagamenti incassati quale restrizione dei servizi resi e da entrate varie.";

(2) l'articolo 17 è soppresso.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2022.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

² GU L 188 del 27.6.2014, pag. 73.